



COMUNE DI OSTUNI

Provincia di Brindisi

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 23

data: 29/07/2015

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE UNICA(IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015.

L'anno duemilaquindici, addì ventinove del mese di luglio alle ore 19:00 nella Sede Comunale, si è riunito in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di 2^a convocazione, il Consiglio Comunale, dei cui componenti

1) COPPOLA	Gianfranco	Sindaco P	14) MELPIGNANO	Angelo	"	P
2) SPENNATI	Elio	Cons. P	15) POMES	Angelo	"	P
3) BAGNULO	Giuseppe	" P	16) BUONGIORNO	Marina	"	P
4) FRANCIOSO	Giuseppe	" P	17) TAGLIENTE	Giuseppe	"	P
5) SEMERANO	Francesco	" P	18) PALMA	Anna Maria	"	P
6) CONTINELLI	Christian	" P	19) FRANCIOSO	Emilia	"	P
7) MILONE	Guido	" P	20) SANTORO	Niny	"	P
8) SAPONARO	Massimo	" P	21) TANZARELLA	Giuseppe	"	P
9) CAMASSA	Ernesto	" P	22) TANZARELLA	Domenico	"	P
10) CAVALLO	Luca	" P	23) MORO	Tommaso	"	A
11) CORONA	Giuseppe	" P	24) PARISI	Giovanni	"	P
12) ANDRIOLA	Lucia	" P	25) PALMISANO	Vincenzo	"	P
13) SANTORO	Nicola Luigi Maria	" P				

all'appello nominale risultano **presenti n. 24** ed **assenti n. 1**.

Il Presidente Ing. Angelo MELPIGNANO, dichiara valida la seduta per il numero dei componenti presenti ed invita il consesso a procedere alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

Assiste il Segretario Comunale Dott. Francesco FUMAROLA.

Sulla originaria proposta della presente deliberazione, presentata dal **Settore Ragioneria Finanze e Patrimonio** sono stati espressi preventivamente, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del d.lgs. 26/2000, i seguenti pareri.

In ordine alla regolarità tecnica, si esprime parere favorevole.

Data, 28/07/2015

IL DIRIGENTE

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

In ordine alla regolarità contabile, si esprime parere favorevole.

Data, 28/07/2015

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to Dott. Giovanni QUARTULLI

Il Presidente, in considerazione che gli argomenti posti ai numeri 3 – 4 – 5 – 6 – 7 e al punto aggiuntivo dell'ordine del giorno risultano in correlazione e trattano la manovra tariffaria collegata al bilancio di previsione 2015, propone di effettuare una discussione unica, a conclusione della quale, procedere alla votazione di ciascun argomento punto per punto.

"IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015. “dell'Assessore alle Finanze, dando atto che sono stati acquisiti pareri preliminari prescritti dall'art.49 comma 1 del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. n. 267/00:

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla regolarità tecnica

Il Responsabile del Servizio Finanziario, Dr. Giovanni Quartulli “favorevole” in ordine alla regolarità contabile

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#);

VISTO il [D.L. 24 gennaio 2015, n. 4](#) convertito dalla legge 24 marzo 2015, n.34, relativo all'applicazione dell'Imu sui terreni ;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito dalla [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#);

VISTO l'art. 9-bis, del [D.L. 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito in [Legge 23 maggio 2014, n. 80](#);

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che, dal 2015, sono esenti dall'Imu:

- a) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco Istat;

b) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat;

c) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola e da essi concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

RITENUTO, inoltre, di non avvalersi della facoltà di aumentare l'importo della detrazione per l'abitazione principale;

VALUTATA l'opportunità di elevare l'importo della detrazione per abitazione principale e delle pertinenze fino a concorrenza dell'imposta dovuta e considerando, altresì, che in tale ipotesi il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Visto il [Decreto 24 dicembre 2014 - Ministero dell'Interno \(GU Serie Generale n.301 del 30-12-2014\)](#), con il quale è stato differito al 31/03/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il [Decreto 16 marzo 2015 - Ministero dell'Interno \(GU Serie Generale n.67 del 21-03-2015\)](#), con il quale è stato differito al 31/05/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

Visto il [Decreto 13 maggio 2015 - Ministero dell'Interno \(GU Serie Generale n.115 del 20-05-2015\)](#), con il quale è stato differito al 30/07/2015 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2015;

VISTO il regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.30 del 30.10.2012, esecutiva ai sensi di legge;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio competente ed il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del servizio finanziario, a norma dell'art. 49 del [D.Lgs. 267/2000](#);

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa **all'anno 2015** nelle seguenti misure:

aliquota di base, di cui all'art. 13, comma 6, del D.L. 201/2011	0,86%
aliquota prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze, di cui all'art. 13, comma 7, del D.L. 201/2011:	0,4 %
aliquota per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011	0,2 %

II. di confermare per l'anno 2015 le detrazioni già previste con delibera di Consiglio Comunale n.41 del 17 ottobre 2014;

III. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal **1° gennaio 2015**;

IV. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione dell'assessore Zurlo come riportato nel verbale di seduta;

Sentiti gli interventi dei consiglieri Tanzarella D., Santoro Nicola, Continelli, Francioso G., Bagnulo, Tanzarella G., Pomes, del Sindaco, come riportati nel verbale di seduta;

Esaurita la discussione così come proposta in inizio di seduta dal Presidente;

Sentiti gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri Tanzarella D., Continelli, Pomes, Tanzarella G., Corona, Santoro Nicola, Milone, come riportati nel verbale di seduta;

VISTA la proposta del settore finanziario avente ad oggetto "**IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU). DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2015**";

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#) dal Responsabile del Servizio come riportato sul frontespizio del presente atto;

Con il seguente esito della votazione espressa per appello nominale, accertato e proclamato dal Presidente:

Presenti n. 24, assenti n.1 (Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone, Pomes, Buongiorno, Tagliente, Palma), votanti n. 18, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 7 (Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella G., Tanzarella D., Parisi, Palmisano),

DELIBERA

I. Di approvare la suindicata proposta di deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata la necessità di conferire al presente atto l'immediata esecutività;

Visto l'art.134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267;

Con votazione resa per alzata di mano accertata e proclamata dal Presidente con il seguente risultato:

Presenti n. 24, assenti n.1 (Moro), astenuti n. 6 (Melpignano, Milone, Pomes, Buongiorno, Tagliente,Palma), votanti n. 18, voti favorevoli n. 11, voti contrari n. 7 (Santoro Nicola, Francioso E., Santoro Niny, Tanzarella G., Tanzarella D., Parisi, Palmisano),

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18/08/2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE

F.to Ing. Angelo MELPIGNANO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione rimarrà affissa all'Albo Pretorio informatico di questo Comune per 15 giorni consecutivi decorrenti dalla data odierna.

data, 30/07/2015

F.to L' ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO

F.to Dott. Natalino SANTORO

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

Dichiarazione di immediata esecutività (Art. 134 c. 4 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267);

Decorrenza gg. 10 dall'inizio della pubblicazione (Art. 134 c. 3 - D.Lgs. 18/08/2000, n. 267)

Ostuni, 29/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to Dott. Francesco FUMAROLA

Per copia conforme

Data, 30/07/2015

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Francesco FUMAROLA
